

WEBINAR,7 maggio 2020 –Small Claims Procedure.L’Esperienza Italiana.

di Margherita Morelli

Questi appunti sono stati redatti per mera comodità espositiva in occasione del E.Seminar organizzato il 7 maggio 2020 nell’ambito del progetto SCAN realizzato dalla Università Luiss Guido Carli

Saranno oggetto di una rivisitazione sistematica per ricavarne un saggio breve.

1-Il giudice di pace Italiano e le controversie riservata alla sua competenza.

L’intervista realizzata nell’ambito del progetto Scan volta ad acquisire informazioni su quale sia stata l’esperienza italiana in materia di piccole controversie transfrontaliere, ci offre l’opportunità di cogliere anche il valore di una funzione a cui è riservata, in via esclusiva, la trattazione di dette controversie e sostiene la convinzione di quanto possa essere necessaria una continua e costante attività di formazione e qualificazione della Giustizia di prossimità anche sui principi fondanti dell’Unione Europea .

La percezione che se ne ricava anche partendo dalla esperienza italiana sulle cosiddette small claims ,è che la procedura sia poco nota (se non del tutto sconosciuta) tra gli operatori del diritto e tra i consumatori.

Si tratta in definitiva, di uno strumento alternativo alla risoluzione delle controversie che si aggiunge alla competenza civile del giudice di pace per materia e valore come prevista dall’art 7 cpc ,al quale viene affidata quale giudice del contenzioso della convivenza e della tolleranza oltre che dell’equità formativa o sostitutiva della regola da applicare .

2-L’attività di formazione e il ruolo della magistratura di prossimità .

Percorrendo concretamente l’esperienza italiana certamente non esaustiva attraverso i pochi casi trattati fino a oggi , vale la pena evidenziare che sono più di una le occasioni offerte dalla Università alla magistratura di prossimità per affinare le proprie competenze anche attraverso corsi di formazione qualificanti specificamente destinati alla stessa in tema di civil law,criminal law e Diritto dell’Unione, in progetti elaborati con i fondi europei nell’ambito del programma Justice. Lo scopo è quello di affrontare le esigenze di cooperazione transfrontaliera dei formatori sviluppando corsi di formazione tramite lezioni frontali o e learning tools indirizzati anche alla magistratura di prossimità, con il parteneraggio di autorevoli associazioni europee di giudici laici e onorari, rappresentate anche in alcune importanti organizzazione europee volte allo scambio di esperienze tra magistrati europei.Queste occasioni formative sono tutte sicuramente complementari alla formazione permanente posta a carico della Scuola Superiore della Magistratura sia attraverso i corsi organizzati a livello nazionale che distrettuale.Suscita infatti, un interesse oramai generalizzato la funzione svolta

dalla magistratura di prossimità e il servizio giustizia alla stessa affidato e si richiedono sia da parte dell'avvocatura che dell'utenza, una maggiore professionalizzazione e una libertà di giudizio anche in virtù di un generalizzato aumento di competenze previsto dal dlgs 116/17 (approvato in via definitiva il 10.7.17 in attuazione della legge delega 57/16 che introduce la Riforma organica della Magistratura Onoraria. Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2017, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 27, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021, salvo quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e) del medesimo articolo, che entrano in vigore il 31 ottobre 2025 e ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 28, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021). Il nuovo decreto introduce uno statuto unico della magistratura onoraria applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di Tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due (GOP) nell'ufficio del giudice di pace che viene radicalmente riformato. L'ufficio del processo diviene una nuova struttura organizzativa mentre per i giudici in servizi viene introdotta una disciplina transitoria. Ai Giudici onorari di pace vengono affidate ulteriori e più numerose competenze per le cause di minore complessità (cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, cause relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di danaro del medesimo valore, cause di risarcimento danni da circolazione dei veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non superi i 100.000 euro, procedimenti di espropriazione forzata presso terzi purchè il valore del credito pignorato non superi cinquantamila euro).

Vale la pena evidenziare che nel corso degli anni, la magistratura onoraria si è notevolmente professionalizzata e la Riforma Orlando di contra, è ritenuta fortemente penalizzante e inadeguata alla condizione dei magistrati onorari atteso che la onorarietà della funzione si è trasformata in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato come ha statuito la Corte di giustizia Europea con la sentenza pubblicata il 16.7.20 nella causa C/658/18-UX contro Governo italiano, sulla stato giuridico del giudice di pace

3-La Rete Europea delle Associazioni dei Giudici Laici e Onorari e l'attività di cooperazione

.Brevi cenni

In molti paesi europei come per esempio in Polonia, vi sono dipartimenti nelle Università che si occupano di approfondire lo studio anche sulle attività e le competenze dei giudici laici e onorari, sul loro impiego soprattutto come fenomeno sociale. Si ritiene infatti, che la partecipazione dei giudici non professionali all'interno delle Corti ovvero dei Tribunali sia espressione di civiltà e democrazia, rafforzi la fiducia dei cittadini nella giustizia e li aiuti ad accettare meglio le decisioni poiché essi si sentono garantiti dalla presenza del giudice laico nell'attività giurisdizionale, contribuisce all'efficientamento della giustizia ossia ne migliora qualità, l'effettività in armonia con i principi del Diritto dell'Unione e delle indicazioni del Consiglio D'Europa (in Bruxelles presso la sede del

parlamento Europeo l'11.5. 12, i rappresentanti di varie associazioni europee hanno sottoscritto la Carta Europea del giudice laico, un documento semplice ma importante che raccoglie i principi enunciati dalla magistratura laica e onoraria europea) .Su tali presupposti è stata costituita la Rete Europea delle Associazioni dei Giudici Lici e Onorari (ENALJ) e a tali principi si ispira dopo la sottoscrizione della Carta Europea dei giudici Laici. L'impegno della Rete Europea dei Giudici laici e onorari, tra i principi statutari, annovera altresì, anche quello di sostenere e garantire una costante analisi comparativa tra i sistemi giudiziari europei e sull'impiego dei giudici non professionali nonché la loro formazione incoraggiando la cooperazione tra le varie associazioni, in considerazione della peculiarità delle controversie giudiziarie a cui i giudici non di carriera partecipano e con la stessa magistratura professionale.

Si può affermare che l'attività dell'ENALJ si configuri dunque, come una particolare attività di cooperazione transfrontaliera tra magistrati laici perché persegue lo scopo statutario di fornire una formazione e un sostegno ai giudici laici e onorari nello spirito dell'art.81 del TFUE par.2

4-Le piccole controversie transfrontaliere e la libera circolazione .Evoluzione normativa

Nel meeting straordinario tenutosi a Tampere il 15-16 ottobre 1999, il Consiglio Europeo deliberò la creazione di uno spazio di sicurezza, giustizia e libertà in cui fosse garantita la libera circolazione delle persone all'interno dell'UE. In particolare, nella creazione di un autentico spazio di giustizia europeo l'incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non avrebbero dovuto costituire per i singoli e le imprese, un impedimento o un ostacolo all'esercizio dei loro diritti.

Il Consiglio Europeo invitava dunque, la Commissione a presentare proposte .Stabiliva che per garantire la progressiva istituzione di tale spazio, avrebbe dovuto adottare tra l'altro, misure nel settore della cooperazione giudiziale, in materia civile e commerciale involgendo necessariamente istituti transnazionali anche per il corretto funzionamento del mercato interno . Lo scopo era quello di garantire la cooperazione internazionale, ai sensi dell'art.65 lett c) del Trattato e doveva indirizzarsi altresì, verso l'adozione di misure volte a eliminare ogni ostacolo al buon funzionamento dei procedimenti civili mediante l'adozione di norme processuali che potessero essere applicate negli Stati Membri rendendole compatibili. Sulla scorta delle indicazioni del Consiglio, veniva adottato il regolamento n°805/2004 che istituiva il Titolo Esecutivo Europeo, il Reg.n° 2006/1896 che istituiva il Procedimento di Ingiunzione Europeo e il Reg n° 891/07 (modificato con reg n° 2421/15) che introduceva le Small Claims procedure; per queste ultime in particolare, si prevedevano norme procedurali comuni per le controversie transfrontaliere per crediti di piccola entità e commerciali garantendone altresì l'attuazione attraverso misure volte al reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale .

(Si riportano alcune delle conclusioni della Presidenza (lett. A art 28-31) : *Per agevolare l'accesso alla giustizia, il Consiglio Europeo invita la Commissione, in cooperazione con altri organismi pertinenti, come il Consiglio d'Europa, a lanciare una campagna di informazione e a pubblicare adeguate "guide dell'utente" sulla cooperazione giudiziaria nell'Unione e sui sistemi giuridici degli Stati membri. Chiede inoltre che sia istituito un sistema di informazione di facile accesso, la cui manutenzione e il cui aggiornamento siano affidati a una rete di autorità nazionali competenti.*

Il Consiglio Europeo invita il Consiglio a stabilire, sulla base di proposte della Commissione, norme minime che garantiscano un livello adeguato di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali in tutta l'Unione e specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare la composizione delle controversie transnazionali di piccola entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori, nonché le cause relative alle prestazioni alimentari, e in materia di crediti non contestati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre, istituire procedure extragiudiziali alternative.

Si riportano alcuni dei principi fondamentali stabiliti :

-dovrebbero essere definite norme minime comuni per i formulari o documenti multilingue da utilizzare nelle cause giudiziarie transnazionali nell'Unione. Tali documenti o formulari dovrebbero quindi essere accettati reciprocamente come documenti validi in tutti i procedimenti che si svolgono nell'Unione.

Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto, il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie.

In materia civile, il Consiglio europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta al fine di ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto. Inizialmente, tali procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori e per determinate sentenze nel settore delle controversie familiari (per esempio quelle relative alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita). Dette decisioni sarebbero automaticamente riconosciute in tutta l'Unione senza che siano necessarie procedure intermedie o

che sussistano motivi per rifiutarne l'esecuzione. A ciò potrebbe accompagnarsi la definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad adottare, entro il dicembre 2000, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento. Tale programma dovrebbe anche prevedere l'avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono repute necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione procedurale nelle cause transnazionali, in particolare sugli elementi funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, ad esempio misure preliminari, raccolta delle prove, ordini di pagamento e scadenze.

Per quanto concerne il diritto materiale, occorre procedere ad uno studio globale sulla necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia civile per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili. Il Consiglio dovrebbe riferire in merito entro il 2001)

5-La procedura semplificata.Principi generali

L'adozione di una procedura semplificata per le controversie transfrontaliere di modesta entità ha avuto lo scopo di eliminare gli ostacoli a un giudizio rapido ed effettivo a causa delle eterogeneità delle procedure ed evitare così il rischio concreto che resti insoddisfatta la domanda di giustizia del cittadino europeo a cui di contra, deve essere facilitato l'accesso alla giustizia senza che il suo diritto subisca limitazioni .L a riduzione dei relativi costi e la possibilità di utilizzare strumenti alternativi al giudizio ordinario costituiscono ulteriori principi informatori della procedura semplificata.Si deve considerare transfrontaliera quella controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o la residenza in uno stato membro vincolato dal regolamento che non sia quello dell'organo giurisdizionale adito(art 5 considerando)

L'affidamento della controversia introdotta con procedura scritta a un giudice terzo che assicuri l'integrità del contraddittorio ,il principio della prova e quello della domanda costituiscono il comune denominatore della procedura semplificata prevista dal citato regolamento sicchè, allo stato, deve ritenersi affidata, *in via esclusiva*, all'autorità giudiziaria ,unica che possa garantire una tutela giurisdizionale effettiva davanti a un giudice imparziale, a norma dell'art 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e dell'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e rendere

appetibile il ricorso alla procedura semplificata .Il Tribunale a cui il cittadino europeo si rivolge deve infatti, includere una persona abilitata a svolgere le funzioni di giudice conformemente alla legislazione nazionale .

Lo scopo è quello di consentire la partecipazione personale delle parti nel processo attraverso moduli standard suddivisi in sezioni da compilare con terminologia semplice accessibile anche a un soggetto che non sia un giurista.La finalità è sicuramente quella di evitare l'udienza fissandola solo se necessario quando non sia possibile per il giudice emanare il provvedimento in base alle prove scritte

L'eventuale conciliazione viene inoltre, demandata alla stessa autorità giudiziaria(art 12 comma 3).La predetta risoluzione appare in linea con la funzione conciliativa del giudice di pace italiano a cui è demandato sia il tentativo obbligatorio di conciliazione a norma dell'art.320 cpc sia la conciliazione in sede non contenziosa, a norma dell'art.322 cpc.

Per consentire l'accesso alla giustizia soprattutto ai piccoli imprenditori e ai consumatori (gruppi o persone fisiche) e garantire agli stessi un più facile accesso al mercato interno tenuto conto dell'evolversi delle attività di scambio commerciale tra imprenditori europei ovvero tra imprenditori e consumatori (acquisti anche on line ,sviluppo del turismo internazionale), a decorrere dal 14.7.17, il valore della controversia è stata aumentato a euro 5.000.Infatti, il regolamento è stato oggetto di ulteriore modifica con regolamento del 16.12.2015 n° 2421 entrato in vigore il 13.1.12 e applicabile dal 2017.Il nuovo regolamento introduce modifiche anche al Reg CE n° 1896/06 che ha istituito il Decreto ingiuntivo Europeo.Detta regole più specifiche e dettagliate, anche in riferimento alla procedura(audizione delle parti in video conferenza o teleconferenza se necessario in caso di audizione ovvero udienza da remoto ovvero utilizzazione degli strumenti telematici più diffusi) La procedura è comunque, regolata dalla legge processuale dello stato membro in cui è stata avviata. Sono sottratte alla procedura semplificata, a norma dell'art 2, la materia fiscale, doganale e amministrativa, la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del regolamento le controversie riguardanti: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche; b) il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che, secondo la legge ad essi applicabile, hanno effetti comparabili al matrimonio; c) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; d) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa; e) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, gli accordi giudiziari, i concordati e le procedure affini; f) la sicurezza sociale; g) l'arbitrato; h) il diritto del lavoro; i) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie

aventi a oggetto somme di denaro; j) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.»

Il regolamento detta disposizioni specifiche per l'udienza, l'assunzione della prove, assistenza delle parti, le notificazioni e comunicazioni (con il servizio postale o elettronico) per la fase del giudizio e le modalità di pagamento del contributo unificato (in base al valore della controversia), sulla impugnazione della sentenza riservata a casi eccezionali (come per esempio, la mancata comunicazione della trattazione) la conciliazione e l'attività di informazione degli Stati membri.

6-Casi pratici e principali questioni.

La competenza territoriale .Le parti possono decidere, in piena autonomia, quale sia la legge da applicare al contratto e tuttavia, anche la procedura sulle small claims può evidenziare diverse problematiche, in primis, quelle che attengono alla competenza territoriale. Regola generale è che sia competente il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ma è sempre fatto salvo il foro del consumatore. In particolare, se questi sia attore potrà scegliere tra il foro del consumatore cioè quello in cui ha abitualmente la residenza o il domicilio o il foro del convenuto se professionista. Nel caso sia convenuto, si applica inderogabilmente il foro del consumatore.

Tra le clausole vessatorie il giudice può individuare anche quella che radica (nel contratto) una competenza in un foro diverso da quello del consumatore. In definitiva, è lasciata al consumatore la possibilità di operare la scelta sul luogo in cui evocare la controparte sia che il contratto sia stato concluso on line che nei commerciali, evocandola a comparire presso il foro in cui ha fissato il proprio domicilio.

Per il contratto concluso in rete dal consumatore, in linea di principio generale, si tende a tutelare quest'ultimo quale parte più debole del rapporto contrattuale di tal che dovrà trovare applicazione la legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale, anche in deroghe alle regole generali che fissano i criteri di competenza. Al consumatore è riservata in definitiva, una tutela particolare nei contratti stipulati on line (nella navigazione internet l'incontro tra domanda e offerta avviene sul sito web indicato dal professionista) e a questi è riservata la possibilità di scegliere se convenire la controparte avanti il giudice dello Stato di proprio domicilio, evitando un giudizio all'estero, o avanti il giudice dello Stato di domicilio dell'altra parte, qualora ritenuto conveniente. Il corpus normativo sulla tutela del consumatore è contenuto nel codice del consumo.

Infine, nel caso di convenuto non domiciliato in uno Stato membro, troveranno invece applicazione per l'Italia i criteri di cui agli artt. 3 e 4 della L. n. 218/1995.

In conclusione, al consumatore è consentito chiamare la controparte in giudizio presso il foro del proprio domicilio, senza dimostrare il nesso di causalità tra sito Internet e l'avvenuta conclusione del contratto (come detto, anche nel caso in cui ciò sia avvenuto nei locali commerciali e non a distanza). Tuttavia, tale ampliamento di tutela viene temperato dal fatto che il suddetto nesso può pesare nella valutazione delle circostanze effettuata dal giudice nazionale, allorché vada a verificare che l'attività commerciale dell'impresa risulti diretta (anche) allo Stato membro del domicilio del consumatore.

L'intervento di un terzo. Un'analisi a parte merita poi la possibilità che un soggetto terzo domiciliato in uno Stato Membro diverso da attore e convenuto - qualora costoro abbiano domicilio nello stesso Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale adito - intervenendo nella procedura per sostenere le ragioni di una delle parti, possa determinare la qualificazione della controversia come di natura transfrontaliera con possibilità di applicazione della procedura semplificata e del relativo regolamento. Sulla questione è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia che con la sentenza del 22.11.18 causa C-627/17, ha enunciato il seguente principio:

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «parti» copre solo l'attore e il convenuto nel procedimento principale.

L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007, come modificato dal regolamento n. 517/2013, devono essere interpretati nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, nella quale l'attore e il convenuto hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito, non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento.

La Corte motiva la propria decisione sul presupposto che il regolamento non preveda alcuna possibilità di intervento benché sia evidente che il coinvolgimento di un terzo (volontario o iussu iudicis) nel processo sarebbe comunque irrilevante al fine di attribuire natura transfrontaliera ad una lite che ne sia originariamente priva. Infatti, si considera che il controllo sulle parti deve essere effettuato con riferimento alla data in cui l'organo giurisdizionale adito riceve il modulo di domanda (art 3 par 3 del Regolamento)

La risoluzione adottata dalla Corte escludendo in definitiva la possibilità di qualsiasi intervento volontario adesivo o litisconsortile ovvero coatto di un terzo come non previsto, in buona sostanza introduce un limite alla possibilità di ricorso a questa procedura il cui scopo di contra è quello di favorire un maggiore accesso alla Giustizia.

Le obbligazioni solidali -Ulteriori casi possibili da risolvere per esempio per il giudice, potrebbero essere relativi alle obbligazioni solidali in cui due debitori siano uno domiciliato in Italia come l'attore e l'altro in uno stato membro ovvero entrambi domiciliati in uno stato membro ,non potendosi escludere la natura transfrontaliera della controversia in caso di condebitori solidali ovvero in caso di litisconsorzio necessario o facoltativo tra attori di cui uno domiciliato nello Stato italiano come il convenuto e l'altro in uno Stato membro

Va infine evidenziato che vi sono comunque aspetti tecnici non trascurabili che è necessario indicare per radicare la competenza .Inoltre ,nel caso in cui venga proposta domanda riconvenzionale, la controversia viene trattata conformemente alla normativa processuale applicabile nello stato membro in cui la procedura è condotta(art 5 par 7 comma 1).

7-La procedura semplificata nelle giurisdizioni europee .Cenni

Va detto che la maggiore difficoltà delle Istituzioni Europee nell'elaborare queste regole processuali comuni, è stata sicuramente costituita dal fatto che non in tutti gli Stati dell'Unione Europea sono previsti procedimenti speciali e regole ad hoc, in generale per le controversie minori ,come avviene per esempio,in Italia, in cui il codice di rito destina all'attività del Giudice di Pace l'art.7 cpc che ne elenca le competenze per materia e valore

La necessità di un procedimento uniforme che si inquadra nel settore della cooperazione giudiziaria in ambito europeo, è stata dettata dalla necessità ,come detto, di creare regole uniformi almeno per determinate materie tenuto conto che la effettiva realizzazione di un sistema giurisdizionale comune a tutti gli Stati europei è un obiettivo lontano per la difficoltà di armonizzare le procedure che presentano molte divergenze passando dai sistemi di *common law* a quelli di *civil law*.

In particolare, non in tutti gli Stati Europei sono previste regole speciali e regolamentari ad hoc per le controversie minori e diversi sono anche gli organi giurisdizionali che se ne occupano.

In Belgio, per esempio, esiste solo una procedura scritta per le ingiunzioni di pagamento, molto semplice anche a istanza congiunta affidata al giudice di pace che è un giudice professionale

In Francia, si applica un procedimento davanti al Tribunale di primo grado ,con dichiarazione orale o scritta alla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente .Alla udienza fissata, il giudice tenta la conciliazione e in mancanza di accordo il procedimento segue normalmente il proprio corso .

In Finlandia, il valore della controversia è irrilevante ma è prevista la possibilità di ricorso a una procedura che sia più adeguata alla natura della controversia .Per esempio la causa può essere definita con procedura interamente scritta con prove documentali e sempre che non ci sia opposizione della parti .

In Germania, il giudice può decidere discrezionalmente e ricorrere a mezzi specifici di semplificazione della procedura o procedere nelle forme ordinarie di ufficio. Per le controversie di valore inferiore a 600 euro è previsto l'obbligo di proporre una domanda orale davanti al Tribunale Distrettuale. Se dispone l'assunzione delle prove, il giudice può farlo nel modo che ritiene più opportuno anche per telefono o per iscritto. È prevista altresì la possibilità di una procedura interamente scritta.

In Grecia, se ne occupano i giudici di pace che sono giudici professionali e applicano una procedura semplificata peraltro, senza rimborso spese (nota)

Basta consultare il relativo portale messo a disposizione della Commissione Europea per individuare la competenza e l'organo giurisdizionale che se ne occupa e vengono fornite ai cittadini molteplici informazioni. La Rete Giudiziaria Europea per favorire la cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri nel proprio ambito, ha messo a disposizione il portale elettronico di Giustizia Europea, una sorta di sportello unico a cui i cittadini e professionisti possono attingere informazioni sugli strumenti specifici del Diritto dell'Unione. Per individuare i Tribunali competenti per i procedimenti europei si può consultare l'Atlante Giuridico

8-Conclusioni-Un giudice onorario europeo per le controversie di modesta entità

Il Giudice di pace come giudice comune europeo .Un' utopia possibile.

La Rete Europea delle Associazioni dei Giudici Laici e Onorari intende operare in sintonia con i principi dei regolamenti e delle indicazioni del Consiglio Europeo e della Commissione Europea nonché del trattato istitutivo dell'UE e contribuire allo sviluppo della cooperazione giudiziaria anche favorendo la eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili e di conseguenza alla libera circolazione. Si impegna altresì a promuovere la compatibilità delle procedure per favorire lo sviluppo e la diffusione di procedure univoche per particolari controversie.

In Italia, la magistratura di prossimità, nell'ottica di armonizzazione dei sistemi, almeno per quanto riguarda l'impiego della magistratura laica e oraria nelle giurisdizioni europee, ha continuato a mantenere vivo l'impegno profuso da alcuni anni, per la creazione di un giudice comune europeo (non professionale) che si occupi delle controversie di modesta entità, ovvero di particolari controversie nell'ambito dello spazio di giustizia europeo.

Vale la pena evidenziare che con la sentenza del 16.7.20 nella causa C/658/18-UX contro Governo italiano, sulla stato giuridico del giudice di pace, la Corte di Giustizia ha riconosciuto espressamente il ruolo del giudice di pace come giudice comune europeo.

Si ringraziano l'avv. Irene Abbignente per l'impegno profuso nella realizzazione del Seminario e del progetto e l'Università Luiss Guido Carli per avere offerto alla magistratura di prossimità una preziosa occasione di crescita e di confronto.

